



Roma 20 MAR. 2007

Ministero della Salute

Dipartimento per la
sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la
sicurezza degli alimenti
Direzione Generale
della Sanità animale e del Farmaco veterinario
Ufficio II - Sanità animale ed anagrafi: profilassi
pianificate e zoonosi, anagrafi degli animali.

4 DGSA.II/ 1151 /P-I.5.i/8

Risposta al Foglio del...

A.

OGGETTO

Agli Assessorati alla Sanità
delle Regioni e Province autonome
Servizi Veterinari

Ai Produttori e Fornitori di marchi auricolari

Alle Associazioni di Categoria

Ai CAA e Organismi delegati
LORO SEDI

AI CSN
C/O IZS Abruzzo e Molise ERAMO

E, p.c. Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle Politiche di Sviluppo
Direzione Generale per la Qualità dei Prodotti
Agroalimentari
Ufficio QPA V - Produzioni animali
Via XX Settembre 20
00187 ROMA

Ad AGEA - ROMA

La Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica istituita dal Ministero della salute presso il CSN dell'IZS Abruzzo e Molise di Teramo rappresenta un patrimonio di dati di notevole importanza ed interesse sia per il mondo allevatorio e imprenditoriale della filiera che per le pubbliche Amministrazioni nonché per altri soggetti privati.

La sempre più frequente richiesta di accesso in consultazione a detti dati ha reso necessario affrontare la problematica della regolamentazione di tale aspetto in considerazione delle esigenze di trasparenza amministrativa ma anche di tutela dei dati personali contenuti nella BDN.

Pertanto, su proposta del Comitato tecnico di coordinamento per l'anagrafe nazionale bovina, si approva l'allegata "Regolamentazione e procedure operative per l'accesso in consultazione alla BDN dell'anagrafe zootecnica".

Nel raccomandare la massima diffusione della presente nota e della regolamentazione allegata si informa che le stesse saranno pubblicate nel sito internet del Ministero della salute e nel sito della BDN dell'anagrafe zootecnica.

Ringraziando per la cortese attenzione, si resta a disposizione per ogni eventuale informazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Luigi Ferrero

R. Ferrero
LR

Regolamentazione e procedure operative per

L'accesso in consultazione alla BDN dell'anagrafe zootecnica

Il decreto interministeriale 31 gennaio 2002, modificato dal decreto interministeriale 14 ottobre 2004, stabilisce che *"il Ministero della Salute detiene la banca dati nazionale delle aziende, degli allevamenti e dei capi bovini e ne garantisce l'accesso o la consultazione a chiunque vi abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241"*.

Più dettagliatamente il Manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina, nella sua nuova versione approvata con accordo Stato/Regioni del 26 maggio 2005, precisa che *"possono accedere alle informazioni contenute in BDN tutti i soggetti che ne hanno interesse ai sensi della Legge 241/90 nonché tutte le amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolo nel comparto zootecnico nel rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche"*

La normativa citata delinea due grossi ambiti:

- a) soggetti che hanno interesse ai dati contenuti nella BDN (nell'accezione di "interesse" così come previsto dalla legge 241/90 e successive modifiche);
- b) tutte le amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolo nel comparto zootecnico.

Accanto a tali profili il Manuale operativo individua genericamente "tutti gli altri soggetti" che possono accedere soltanto a seguito di apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero della salute a seguito di richiesta motivata.

Pertanto tramite un apposito sito di consultazione sarà garantito l'accesso e la consultazione dei dati:

- ai proprietari/detentori degli animali, per quanto riguarda i dati di proprio interesse
- alle diverse Pubbliche Amministrazioni, quali ASL, Regioni e Province autonome, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF), Forze dell'ordine ovvero organismi di polizia giudiziaria, ecc., per le finalità istituzionali di controllo o coordinamento.

Tutti gli altri soggetti possono accedere ai dati contenuti in BDN previa apposita autorizzazione da parte del Ministero della salute.

La consultazione di dati puntuali (cioè relativi a specifici allevamenti o aziende) sarà consentita soltanto agli aventi interesse e ai soggetti pubblici. Gli altri soggetti che

intendono consultare dati puntuali potranno farlo esclusivamente dietro presentazione di specifica autorizzazione da parte di coloro cui i dati si riferiscono. In tutti gli altri casi saranno forniti soltanto dati già aggregati.

Alimentazione della Banca Dati Nazionale

Al fine di riportare le modalità di alimentazione della BDN a quanto definito negli accordi Stato/Regioni si stabilisce che le ASL ubicate nelle Regioni non dotate di autonomo nodo applicativo regionale devono procedere all'aggiornamento della Banca Dati Nazionale esclusivamente utilizzando le maschere video ovvero l'upload massivo dell'applicativo web messo a disposizione, in ambiente Internet, dal CSN.

Il richiamo dei web services esposti dal livello centrale è consentito solamente in lettura per recuperare le informazioni registrate in BDN, quale modalità aggiuntiva a saldo del credito informativo utile alle ASL per la eventuale costituzione di basi dati locali.

Le stesse disposizioni sono valide anche nell'eventualità di attivazione di nuovi poli regionali.

L'accesso ai dati per i proprietari/detentori degli animali

I proprietari/detentori degli animali, anche nel caso in cui abbiano delegato ad altri soggetti la funzione di alimentare la BDN hanno diritto a consultare i dati di proprio interesse in essa contenuti.

La funzione di consultazione sarà limitata ai dati relativi a tutte le aziende e allevamenti e gli animali in essi allevati che risultano collegati al codice fiscale del richiedente (proprietario e/o detentore).

Per accedere ai dati di competenza il proprietario/detentore dovrà farsi riconoscere dal sistema impiegando la propria carta d'identità elettronica ovvero un certificato elettronico di autenticazione conforme alle specifiche della Carta Nazionale dei Servizi

L'accesso ai dati per le Pubbliche Amministrazioni

Al fine di consentire un monitoraggio sugli accessi alla BDN tutte le Pubbliche Amministrazioni, in particolar modo quelle operanti nel comparto zootecnico (eccetto quelle che già sono abilitate alla consultazione in quanto alimentano la BDN), devono inoltrare richiesta di accesso al CSN dell'IZS Abruzzo e Molise e per conoscenza al Ministero della salute.

Per ciascuna Pubblica Amministrazione il CSN dell'IZS Abruzzo e Molise assegnerà un unico account utilizzabile da tutti i funzionari dell'Ente (o in alternativa e un account per ogni Ufficio dell'Ente); nel caso la Pubblica Amministrazione intenda accedere ai dati anche richiamando i servizi web di interrogazione esposti dalla BDN si dovrà inoltre specificare l'indirizzo IP del server che effettuerà la chiamata.

La responsabilità in merito alla consultazione dei dati della BDN, ed in particolare sul loro utilizzo nel rispetto delle norme che tutelano la privacy e i dati personali, è in capo all'Amministrazione richiedente l'accesso nella persona che ne ha la titolarità della rappresentanza.

I funzionari delle Pubbliche Amministrazioni che accedono alle informazioni dell'anagrafe zootecnica, oltre all'account fornito dal CSN all'Ente di appartenenza,

dovranno farsi riconoscere dal sistema impiegando la propria carta d'identità elettronica ovvero un certificato elettronico di autenticazione conforme alle specifiche della Carta Nazionale dei Servizi

L'accesso ai dati per altri soggetti

Gli altri soggetti diversi da quanti hanno interesse ovvero dalle pubbliche amministrazioni devono essere appositamente autorizzati a seguito di richiesta di accesso motivata.

I soggetti che operano nell'ambito del settore zootecnico e le cui attività rientrano nell'ambito delle competenze del MIPAAF (APA, ARA, ANA, Organizzazioni di etichettatura facoltativa, Organismi di certificazione) se non dispongono già di un accesso per l'alimentazione della BDN dovranno inoltrare richiesta di autorizzazione al Ministero della salute per il tramite del MIPAAF.

La richiesta, oltre alle generalità del soggetto, dovrà indicare le finalità per cui si consultano i dati, gli allevamenti per i quali si richiede l'accesso ai dati (specificando che detti allevamenti sono associati al soggetto stesso ovvero hanno rilasciato apposita autorizzazione alla consultazione dei dati) e l'impegno a consultare i dati nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali e a mantenere aggiornato, sotto la propria responsabilità, l'elenco degli allevamenti per i quali si richiede l'accesso.

Il MIPAAF verificherà l'ammissibilità della richiesta e, in caso positivo, proporrà al Ministero della salute la concessione dell'autorizzazione all'accesso. Il CSN attiverà una specifica funzione che consentirà a detti soggetti di accedere al sito di consultazione della BDN e di mantenere aggiornato l'elenco degli allevamenti.

Per quanto riguarda altri soggetti questi dovranno inoltrare richiesta motivata di autorizzazione alla consultazione dei dati al Ministero della Salute.

Come specificato precedentemente tali soggetti potranno visualizzare soltanto dati già aggregati. Nel caso di necessità di consultare dati puntuali dovranno allegare alla richiesta specifica autorizzazione alla consultazione rilasciata dal proprietario/detentore degli animali (nel caso di dati relativi ad aziende, allevamenti o animali) o da altri soggetti cui i dati richiesti eventualmente si riferiscono.

Il Ministero della salute, valutata la richiesta, inoltrerà l'eventuale nulla osta al CSN per i successivi adempimenti.

I soggetti diversi, autorizzati dal Ministero della Salute, per poter accedere alle informazioni delle strutture che hanno loro concesso apposita delega dovranno farsi riconoscere dal sistema, oltre che dall'account fornito loro dal CSN, tramite la propria carta d'identità elettronica ovvero un certificato elettronico di autenticazione conforme alle specifiche della Carta Nazionale dei Servizi

Nel caso di richiesta di dati per fini scientifici, di studio e di ricerca questi potranno essere forniti direttamente dal CSN previa comunicazione al Ministero della salute senza che sia attivato uno specifico account di accesso. L'utilizzo di detti dati per qualsiasi finalità è subordinato esclusivamente alla citazione della fonte dei dati nel modo seguente:

dati forniti dalla **BDN dell'anagrafe zootecnica istituita dal Ministero della salute presso il CSN dell'IZS Abruzzo e Molise.**

L'accesso ai dati per i cittadini

E' innegabile che i dati contenuti nella BDN hanno anche una rilevanza di tipo pubblico, nel senso che potrebbero essere utilizzati anche dal singolo cittadino.

In questo senso nella logica della massima trasparenza nel sito di consultazione è predisposta dal CSN un'apposita sezione pubblica.

In detta sezione sarà possibile per ogni cittadino consultare informazioni utili ai fini della tracciabilità delle carni, nonché visualizzare dati statistici aggregati di interesse generale (consistenza delle aziende e degli allevamenti, consistenza dei capi, ecc). Al momento tale funzione è fruibile accedendo al sito internet del Ministero della Salute > Alimenti e sanità animale > Sanità animale > Approfondimenti > Anagrafe zootecnica.

Rimborso per la consultazione dei dati

La normativa vigente prevede che i costi per la riproduzione dei documenti amministrativi (in questo caso i dati registrati in BDN) siano a carico del richiedente l'accesso .

Nel caso specifico della BDN, l'accesso in consultazione viene garantito gratuitamente ai cittadini interessati alla tracciabilità delle carni, ai singoli proprietari e detentori degli animali, nonché agli altri soggetti che accedono alla BDN per alimentarla e ovviamente alle pubbliche Amministrazioni.

Per tutti gli altri soggetti si prevede una forma di canone annuo forfettario a titolo di rimborso per la riproduzione e la fornitura dei dati.

Il canone annuo sarà calcolato sulla base delle consistenze degli allevamenti da interrogare. Qualora l'effettiva attività di interrogazione e scarico (anche tramite il richiamo dei web services esposti dalla BDN) dovesse eccedere significativamente l'attività media preventivata si procederà ad un'operazione annua di conguaglio calcolata sull'eccedenza.

Il canone annuo sarà calcolato sulla base di **euro 0,10** per accesso per ogni allevamento e per ogni singolo animale.

Norma di rinvio

Per tutto quanto non specificatamente menzionato nella presente regolamentazione si rinvia, per quanto applicabili, alle vigenti norme in materia di accesso ai dati e tutela dei dati personali.

Casi particolari saranno sottoposti alla valutazione del Comitato tecnico di coordinamento.